

Circolare n°07
del 10.11.2025

OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

DL n. 159 del 31.10.2025

L'articolo 13 c. 3 del DL 159/2025 ha modificato la norma riguardante l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori (PEC).

Dal 31.10.2025 tale obbligo è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Da una prima interpretazione la modifica citata comporterebbe le seguenti principali variazioni rispetto alla precedente:

1. Obbligo di comunicazioni esclusivamente per l'amministratore unico o gli amministratori delegati o, in mancanza di questi ultimi, per il Presidente del cda;
2. Il domicilio digitale comunicato non può più coincidere con il domicilio della società;
3. È stato reintrodotta il termine del 31.12.2025.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati non comporta costi, in quanto non è soggetta né a imposta di bollo né a diritti di segreteria, e sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Per questo motivo e per agevolare l'adempimento nei tempi previsti, chi avesse precedentemente comunicato la PEC societaria è invitato a comunicare al proprio Consulente di riferimento, entro il 30 novembre 2025, la propria PEC personale da utilizzare per l'adempimento.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DOGANALI IMPORT/EXPORT

Come segnalato nella precedente circolare di studio n. 6 del 25.11.2024, a partire dal 2 dicembre 2024, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024 e dell'Informativa ADM 622909/2024, viene introdotta una profonda digitalizzazione dei processi doganali per l'export.

Di seguito i principali cambiamenti:

1. Sostituzione del DAU con il DAE (Documento Amministrativo Elettronico): documento esclusivamente digitale, obbligatorio per tutte le operazioni di esportazione.
2. Obbligatorietà dell'iVisto in formato XML come prova digitale dell'avvenuta esportazione.
3. Eliminazione del documento cartaceo n. 3 del DAU

Le imprese esportatrici devono accedere al Cassetto Doganale tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), autenticandosi con credenziali SPID, CNS o CIE. Una volta effettuato l'accesso, è possibile scaricare il file XML dell'iVisto, che rappresenta la certificazione digitale dell'avvenuta esportazione, sostituendo il tradizionale visto cartaceo. Il file XML dell'iVisto deve essere archiviato digitalmente in conformità alla normativa vigente, garantendo:

- integrità del documento
- leggibilità nel tempo
- autenticità e validità legale
- reperibilità e accessibilità

Per assicurare la conformità, si raccomanda l'utilizzo di servizi di conservazione digitale certificati, accreditati presso AgID.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.